

**SCHEMA TIPO**  
**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**  
**INTERNATIONAL CONFERENCE COWM**  
**(Citizen Observatories for natural hazards and Water Management) 27-30 Novembre 2018**

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI** (di seguito chiamata *Amministrazione*), con sede a Venezia, Cannaregio, 4314, codice fiscale n. 94017380273 rappresentata da:  
- ing. Francesco Baruffi, nato a Venezia il 16 ottobre 1953 il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Segretario Generale incaricato, giusta nomina avvenuta con d.p.c.m. 14.7.2017

**SPONSOR** (scrivere in stampatello)

Società .....  
Indirizzo .....  
CAP ..... Città ..... Provincia .....  
Tel. .... fax ..... p.iva .....  
e.mail .....

**PACCHETTO COME DA ALLEGATO A "OFFERTA"**

PRINCIPALE  € 12.000,00  
STANDARD  € 5.000,00

**Art. 1 (Oggetto)**

I. Il presente contratto, stipulato ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ha per oggetto la regolamentazione - non in esclusiva - tra l'*Amministrazione* e lo *Sponsor* in vista dell'evento International Conference COWM (Citizen Observatories for natural hazards and Water Management) che si terrà a Venezia dal 27 al 30 novembre 2018: tra l'*Amministrazione* e lo *Sponsor* non si instaura altro tipo di rapporto contrattuale, né di reciproca rappresentanza.

**Art. 2 (Valore)**

I. Nell'allegato "A" denominato "Offerta", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono elencate due tipologie di sponsorizzazione contraddistinte per valore, rispettivamente pari ad € 12.000,00 nel caso di *Sponsor* PRINCIPALE e pari ad € 5.000,00 nel caso di *Sponsor* STANDARD.

II. Si precisa che il supporto finanziario fornito dallo *Sponsor* non condiziona in alcun modo il contenuto dell'attività dell'evento.

**Art. 3 (Obbligazioni dello Sponsor)**

I. Lo *Sponsor* sulla base del pacchetto prescelto descritto nell'allegato sub "A" si obbliga a corrispondere all'*Amministrazione* entro il 10.10.2018 mediante bonifico bancario intestato all'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali (IBAN IT441010000324522420001606) l'importo di € 12.000,00 (*Sponsor* PRINCIPALE) ovvero quello di € 5.000,00 (*Sponsor* STANDARD), senza obbligo di versare ulteriori somme di denaro.

II. Lo *Sponsor* si obbliga a non assumere condotte lesive dell'immagine e della reputazione dell'*Amministrazione*.

**Art. 4 (Obbligazioni dell'Amministrazione)**

L'*Amministrazione* si obbliga nei confronti dello *Sponsor* ad eseguire le prestazioni indicate nell'allegato A e quindi:

a) nel caso di *Sponsor* PRINCIPALE: fornire 4 quote di partecipazione; mettere a disposizione un'area espositiva privilegiata; pubblicare il logo aziendale in tutti i documenti del congresso (programma finale, opuscolo, sito web); includere materiale pubblicitario dell'azienda nel kit del congresso; sostenere i costi dei pranzi e delle pause caffè durante i giorni del congresso e quello di una cena sociale (due delegati per azienda); includere nell'eventuale kit multimediale per la stampa il foglio di presentazione dell'azienda; riservare per un'ora una sala riunioni ove svolgere un laboratorio tecnologico o una sessione speciale di incontri da concordare preventivamente con il comitato organizzatore dell'evento; porre in essere attività pubblicitaria anche al termine dell'evento tramite la pubblicazione di video e foto sul sito web e sui canali social della Conferenza.

b) nel caso di *Sponsor* STANDARD: fornire 2 quote di partecipazione; mettere a disposizione un'area espositiva di dimensioni 2 mt x 1 mt fornita di tavolo e due sedie; pubblicare in ordine alfabetico il logo aziendale sul sito web e nel programma finale; includere materiale pubblicitario dell'azienda nel kit del congresso; sostenere i costi dei pranzi e delle pause caffè durante i giorni del congresso e quello di una cena sociale (due delegati per azienda).

**Art. 5 (Durata del contratto)**

I. Gli effetti del presente contratto si producono dal momento della sua sottoscrizione e cessano al termine dell'evento.

**Art. 6 (Clausola risolutiva espressa)**

I. Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui lo *Sponsor* non adempia o adempia solo in parte all'obbligazione di cui all'art. 3 par. I ovvero violi l'obbligo di cui all'art.3 par. II, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

**Art. 7 (Condizione risolutiva)**

I. Gli effetti derivanti dal contratto di sponsorizzazione verranno meno qualora la Conferenza non abbia luogo per straordinarie condizioni intervenute *medio tempore*: in tal caso l'*Amministrazione* sarà tenuta a restituire la somma già versata dallo *Sponsor* a titolo di contributo finanziario per l'organizzazione dell'evento.

**Art. 8 (Dichiarazioni sponsor)**

Lo *Sponsor* dichiara:

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
2. l'inesistenza di condizioni che comportino l'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99;
4. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
5. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari a carico dell'impresa;
6. la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
7. che la sponsorizzazione non ha per oggetto propaganda di natura politica, sindacale o religiosa o messaggi in contrasto con prescrizioni di legge o regolamentari;
8. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni e di aver ricevuto ogni chiarimento in merito.

**Art. 9 (Comunicazioni)**

I. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi.

Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata o forma equipollente che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC.

**Art. 10 (Spese di stipula e aspetti fiscali)**

I. Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione in caso d'uso sono a carico della parte richiedente.

**Art. 11 (Legge applicabile e Foro competente)**

I. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

II. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, non definibili in via amministrativa, il foro competente è quello di Venezia.

*Art. 12 (Rinvio)*

I. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti di settore.

*Art. 13 (Trattamento dei dati personali)*

I. Le parti si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali che si impegnano a trattare nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e in ogni caso della normativa vigente in tema di privacy.

Allegato A: "Offerta".

*Amministrazione*  
*AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI*  
*ORIENTALI*  
*Il Segretario Generale*  
*-f.to ing. Francesco Baruffi -*

*SPONSOR*  
TIMBRO E FIRMA